

lavori generali sarà affidata ad uno o più dei membri della Commissione centrale. »

PRESIDENTE. Prego il signor deputato De Luca a dichiarare quando intende svolgere la sua proposta.

DE LUCA. Domani o posdimani, quando meglio crederanno il signor presidente e la Camera.

PRESIDENTE. Si potrà allora fissare per la seduta di sabato.

L'altro progetto è del deputato De Peppo: *Affrancamento delle enfiteusi nelle Puglie*. Se ne darà lettura:

« Veduta la legge del 21 maggio 1806, promulgata nell'Italia meridionale, con cui le masserie fiscali del Tavoliere di Puglia, ossia le terre salde ed a coltura di corte furono date in enfiteusi perpetua a particolari col diritto di affranco del canone;

« Veduta la legge de' 13 gennaio 1817, ivi resa sul Tavoliere, con la quale si ritenne l'enfiteusi perpetua, però con aumento di canone, ed altre restrizioni a danno dell'utilista, al quale si tolse pure il dritto dell'affranco;

« Veduta la posizione topografica del detto Tavoliere, che presenta una latissima estensione di circa 753,000 moggia napoletane;

« Veduta la posizione economica dello stesso, la quale importa che l'utilista, sempre incerto del suo possesso, ed al continuato pericolo di devoluzione, male si adopra a migliorare quel fondo, che quasi ritiene precariamente per le tante eventualità che circondano il suo dritto;

« Veduta la posizione economica dell'Italia meridionale, di essere eminentemente addetta all'agricoltura e pastorizia; e quindi la necessità di animare al più possibile sì interessante fonte di generale ricchezza;

« Tenuta presente la legge de' 13 luglio 1857, pubblicata in queste antiche provincie, che ammette in principio e determina il modo dell'affrancamento delle enfiteusi, si sottopone alla saggezza della Camera il seguente progetto di legge:

« Art. 1. Il padrone utile delle terre censite del Tavoliere di Puglia ha il dritto di svincolare il fondo, e consolidare il diritto dell'utile dominio, sciogliendolo da tutti i vincoli dipendenti dalla concessione enfiteutica, con eseguire quanto appresso:

« Art. 2. Egli, l'utilista, deve pagare al Tavoliere, e per esso allo Stato, il capitale del canone, che corrisponde alla ragione di ducati 100 per ogni ducati cinque di canone; più il valsente della metà di un laudemio, ossia la metà di una annata di canone.

« Art. 3. Il capitale elevato nel modo indicato dovrà formare oggetto di una liquidazione tra il padrone utile ed il direttorio Tavoliere, in un istrumento da stipularsi dietro la dichiarazione che si farà dall'utilista di volersi avvalere di tale dritto.

« Art. 4. Il padrone utile, per l'esercizio dell'indicato dritto, dovrà fra un anno, dalla promulgazione della legge, farne atto per usciere al rappresentante del Tavoliere, e chiedere la liquidazione del capitale, giusta la norma degli articoli precedenti.

« Art. 5. La liquidazione si porterà in atto pubblico tra mesi tre dalla domandata spiegata.

« Art. 6. Il capitale liquidato potrà pagarsi in quattro dande nel corso d'anni nove, salvo quando non si prescegliesse dall'utilista pagare prontamente in tutto o in parte, non però meno del quarto del capitale.

« Art. 7. Sul totale o parte del capitale, di cui resta debitore l'utilista, ne corrisponderà l'interesse al cinque per cento a scalare.

« Art. 8. Decorso il termine dell'anno fissato nell'articolo 4 e fra un altro anno, il dritto dell'affranco sarà comune all'utilista e al direttorio. Però il primo avrà la prelazione sino allo scorrere di giorni 30, dopo intimata dal direttorio la dichiarazione di volere riunire l'utile al diretto dominio.

« Art. 9. Nel caso il direttorio riunisse l'utile al diretto dominio, è obbligato pagare all'utilista un capitale elevato a ducati 100 per ogni ducati cinque di rendita, e questa depurata da pesi.

« La rendita sarà fissata da periti da nominarsi dal giudice ordinario. Il pagamento di tale capitale si regolerà con le norme dell'articolo 6.

« Art. 10. Qualora nè l'utilista, nè il direttorio si fossero giovati del loro dritto, giusta gli articoli 4 ed 8, chiunque potrà fare la sua dichiarazione di volerne profittare. In tal caso egli dovrà pagare un capitale al direttorio, rispondente ai dati dell'articolo 2 ed all'utilista un capitale sulle basi dell'articolo 9 di questa legge. Però tanto il direttorio, che l'utilista avranno il dritto di prelazione, da spiegarlo con atto di usciere tra giorni 30 dalla dichiarazione, che sarà loro fatta dal terzo, pure con atto di usciere.

« Art. 11. Ne' due casi degli articoli 2 e 9 il fondo resta assicurato con privilegio per la somma dovuta, e mediante la trascrizione da effettuarsi tra mesi tre dal contratto.

« Nel caso dell'articolo 12, il terzo dovrà dare una sicurezza in beni-fondi, o rendita iscritta, fino alla metà del suo debito; ciò oltre il privilegio sul fondo.

« Art. 12. Niuna innovazione s'intende apportare alle leggi e regolamenti per le acque e foreste.

« Art. 13. Di una parte del capitale, che s'introiterà per l'affranco de' canoni, si formerà una cassa di sovvenzione a modico interesse in aiuto dell'agricoltura e pastorizia, a seconda di regolamenti da stabilirsi. »

PRESIDENTE. Il deputato De Peppo quando desidera di svolgere la sua proposta?

Una voce. È ammalato!

PRESIDENTE. Il quarto progetto è del deputato Musolino e porta per titolo: *Abolizione del privilegio delle tonnaie*.

È del seguente tenore:

« Abolita quasi in ogni punto d'Italia la feudalità con tutti i suoi ultimi avanzi, restano ancora nelle provincie meridionali dei privilegi che ricordano i tempi più odiosi del medio evo.

« Tali privilegi si riducono al diritto di calare le tonnaie, ossia di esercitare la pesca del tonno in modo esclusivo a danno dei naturali di non pochi comuni marittimi, i cui abitanti essendo in gran parte pescatori, sono costretti per vari mesi dell'anno ad abbandonare i loro mestieri per non disturbare il monopolio di un ex-feudatario.

« Ad evitare tale abuso mostruoso, contrario alla libertà del mare, e più di tutto allo spirito dei tempi, come alla indole sostanziale di un regime liberale e progressivo, si propone lo schema di legge qui annesso, con cui, sopprimendosi il privilegio della pesca del tonno a beneficio dei privati, si restituisce un tal diritto ai comuni.

« Con ciò non si fa altro che richiamare in vigore una legge del 1806.

« In quell'epoca il governo introdotto dall'occupazione militare francese nell'ex-reame di Napoli, abolendo la feudalità con tutte le sue conseguenze, aveva concesso ai comuni il diritto esclusivo di calare le tonnaie. Se non che più tardi, risaliti sul trono i Borboni, e non potendo restaurare completamente la feudalità, con decreto del 1817 restituirono agli